

## **BStGer BB.2014.6 vom 9. Mai 2014**

Bundesstrafgericht, 2014-05-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BB.2014.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2014.6)

FR: TPF BB.2014.6 du 9 mai 2014

IT: TPF BB.2014.6 del 9 maggio 2014

### **Regeste**

Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP): causa divenuta priva d'oggetto.

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP).

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

#### **E. 1.2**

Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impugnato, datato 27 dicembre 2013, è stato notificato al reclamante in data

#### **E. 1.3**

Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

#### **E. 1.4**

Trattandosi di una misura di confisca di un conto bancario, di principio, solo il titolare degli stessi adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). In concreto, va rilevato che, invitato a produrre documentazione attestante i poteri di rappresentanza di tale K. in seno alla A. Corp., con la precisazione che in assenza della stessa il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 2), il patrocinatore della reclamante ha fatto pervenire a questa Corte copia dell'atto notarile, datato 22 novembre 1996, riferito alla nomina del suddetto quale presidente e direttore della società, nonché dell'estratto telematico, datato 21 febbraio 2008, del registro pubblico di Panama riguardante la medesima società, dove si attesta che il predetto ne è direttore e presidente (v. act. 5). Invitato a produrre un attestato più recente (v. act. 6), il patrocinatore in parola, pur intraprendendo i passi necessari all'uopo rivolgendosi alla società che si occupa della sua gestione (v. act. 10), non ha ottemperato a tale richiesta, informando telefonicamente questa Corte (a termine scaduto) che tale inadempienza è dovuta a problemi finanziari della sua assistita (v. act. 7 e 11). Ora, visto quanto precede, vi è da chiedersi se il gravame

presentato soddisfa le condizioni formali poste dall'art. 385 CPP. La questione non necessita tuttavia di essere approfondita e la legittimazione ricorsuale può essere ammessa, dato che il reclamo è divenuto privo d'oggetto per i motivi che seguono.

## **E. 2**

Con decisione di consegna di valori patrimoniali del 28 febbraio 2014 (v. act. 14.1), il MPC ha accolto la domanda di assistenza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo presentata in data 4 luglio 2013, decidendo di trasmettere all'autorità rogante i valori patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie n. 1 e n. 2 presso la banca C. SA di Ginevra e riservando i diritti dell'UFG derivanti dall'accordo di ripartizione in applicazione della legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Tale decisione non è stata impugnata né da B. SA né da A. Corp., per cui essa, scaduto il termine di ricorso, è cresciuta in giudicato, come comunicato dal MPC il 7 aprile scorso (v. act. 12). Orbene, non essendo i valori patrimoniali di cui sopra, parallelamente oggetto della presente procedura, più a disposizione e non potendo quindi più essere oggetto di confisca giusta l'art. 320 cpv. 2 CPP, il reclamo presentato dalla B. SA deve essere dichiarato privo d'oggetto e la causa stralciata quindi dal ruolo.

- 7 -

## **E. 3**

In base alla giurisprudenza di questa Corte in ambito di procedura penale ordinaria, quando una causa diventa priva d'oggetto, i costi e le ripetibili vengo- no addossati alla parte che è all'origine di tale fatto (v. TPF 2011 31). In concreto, occorre rilevare che l'autorità rogante ha chiesto il sequestro del conto della reclamante nel luglio 2005 (v. supra lett. C) e che la decisione di confisca italiana dei valori ivi depositati è divenuta definitiva il 5 ottobre 2011 (v. supra lett. J). Ora, se è vero che a differenza del caso menzionato in TPF 2011 31, nel presente caso il MPC non ha levato il sequestro del conto bancario, cionondimeno il reclamo qui pendente è divenuto privo d'oggetto a causa della decisione rogatoria emanata il 28 febbraio 2014 dalla medesima autorità inquirente. Risulta peraltro difficile comprendere perché il MPC abbia adottato questa decisione in costanza della causa (interna) di confisca, visto e considerato che le autorità italiane avevano inoltrato formale richiesta di confisca dei valori in questione già in data 4 luglio 2013, ossia quasi sei mesi prima della decisione di confisca autonoma qui impugnata (decretata il 27 dicembre 2013, lett. M supra). Ne scende che il reclamo è divenuto privo d'oggetto a causa dell'agire del MPC, per cui le spese procedurali concernenti il presente reclamo devono essere assunte dalla Confederazione (v. art. 423 CPP; Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 pag. 1230; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1777; YVONA GRIESSER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 428 CPP; THOMAS DOMEISEN, Commentario basilese, Basilea 2011, n. 8 ad art. 428 CPP; GUIDON, op. cit., n. 566). Il MPC verserà alla reclamante un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. art. 436 cpv. 1 CPP in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), la quale, in applicazione degli art. 10 e 12 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è fissata a fr. 2'000.-- (IVA esclusa, dato che la reclamante ha il proprio domicilio all'estero, v. art. 1 cpv. 2 lett. a e 8

cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto; RS.641.20).

- 8 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.